

Conforme a P.G. n. 168803, del 02/05/2024

PATTO DI SUSSIDIARIETÀ PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO “SPORTELLO BENESSERE” PRESSO LO SPAZIO DELL’EX ANAGRAFE NELLA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6[^] – Art. 12, Regolamento per l’attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10; modif. con D.C.C. 16 settembre 2021, n. 47)

TRA

Il Comune di Verona (d’ora innanzi: “Comune”), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà (d’ora innanzi: “patto”) dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Innovazione, Beni Comuni, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell’art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell’art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

l’Associazione *Medici per la Pace Odv* (d’ora innanzi: “proponente”), rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente patto da Fabrizio Abrescia,

PREMESSO CHE:

- L’articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L’articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l’autonoma iniziativa dei cittadini e dello loro formazioni sociali, stante l’autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L’art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l’esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L’art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l’azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civica, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l’attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d’ora innanzi: “Regolamento”), modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16 settembre 2021, n. 47, che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 12, Regolamento),

VISTI:

- il patto di sussidiarietà P.G. n. 69980 del 16/02/2023 riguardante la gestione, presso lo spazio dell’ex anagrafe della Circoscrizione 6[^], di uno “Sportello Benessere”, destinato ad attività di supporto psicologico e sociale a favore del quartiere, conclusosi in data 15/02/2024;
- la proposta prosecuzione della collaborazione in sussidiarietà di cui sopra, inviata alla competente Direzione Innovazione, Beni Comuni, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, a mezzo e-mail, in data 27/12/2023;
- l’esito positivo dei risultati della collaborazione di cui sopra, come da rendicontazione pervenuta

P.G. n. 20637 del 16/01/2024, in ragione del quale il competente Ufficio ha valutato favorevolmente la prosecuzione delle attività;

- la trasmissione della suddetta proposta di prosecuzione alla Circoscrizione 6^ª, in data 06/02/2024 (P.G. n. 52415/2024), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni e/o osservazioni;
- l'assenza di segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli alla prosecuzione delle attività sopra indicate;
- la Determinazione dirigenziale n. 1753, del 23/04/2024, di approvazione dello schema di patto in oggetto, cui il presente documento si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla proposta di prosecuzione della collaborazione in sussidiarietà trasmessa alla competente Direzione Innovazione, Beni Comuni, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, a mezzo e-mail, in data 27/12/2023.

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

Il proponente intende proseguire la collaborazione di cui al patto di sussidiarietà P.G. n. 69980/2023, consistente in attività di supporto psicologico e sociale attraverso lo "Sportello Benessere", sito presso lo spazio dell'ex anagrafe nella sede della Circoscrizione 6^ª, indicativamente nei seguenti orari:

- sportello di ascolto psicologico, dedicato a persone che affrontino un momento di difficoltà psicologica, con particolare attenzione a donne in condizioni di fragilità, il martedì ed il giovedì dalle ore 9 alle ore 13;
- sportello sociale ed educativo, per attività di supporto nell'accesso a servizi esistenti, a favore di famiglie in condizioni di vulnerabilità e/o marginalità, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13;

Tali azioni si avvalgono di professionisti che si impegnano a titolo volontario (n. 1 psicologa/psicoterapeuta; n. 2 operatori sociali).

Le giornate e gli orari sopra riportati sono indicativi al momento della sottoscrizione del patto e il proponente si coordina con la Circoscrizione 6^ª per ogni eventuale modifica in proposito, nonché per la co-organizzazione di attività e/o per garantire la disponibilità della sala a favore di iniziative promosse dalla Circoscrizione 6^ª o sue esigenze istituzionali.

Le azioni devono svolgersi nel rispetto di ogni eventuale prescrizione di legge prevista al momento della loro attuazione.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente patto ha una durata di anni 2 (due) a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo. È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il patto.

È, altresì, facoltà del Comune recedere dal patto prima della sua scadenza, quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge e/o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese per competenza da3 Referente dell'Amministrazione, di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione e recesso riguardanti la collaborazione e qui disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune, ai sensi dell'art. 11, Regolamento, svolge la funzione di Referente dell'Amministrazione (R.d.A.), la/il Responsabile Servizi

Amministrativi Circoscrizionali della Circoscrizione 6[^], in conformità alle previsioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1713, del 23/04/2022.

in qualità di R.d.A. esercita, in ragione delle proprie funzioni, le opportune forme di supporto all'attuazione del patto, anche rendendo pareri, convocando riunioni intermedie, partecipando ad incontri con il proponente ed eventuali altri cittadini attivi coinvolti.

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a), Regolamento, il proponente individua nella persona di Fabrizio Abrescia, come sopra individuato, il proprio referente per intrattenere con il Comune le comunicazioni ed ogni altro aspetto riguardante la collaborazione, nonché come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 5, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

Qualora si individui come referente un diverso soggetto, deve esserne data idonea e tempestiva comunicazione a3 R.d.A.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e di valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del patto, ove ciò presenti carattere di compatibilità.

Nessuna modifica strutturale o funzionale può essere apportata al locale messo a disposizione del proponente per la gestione dello "Sportello Benessere".

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

I miglioramenti e/o le addizioni di cui sopra sono realizzati senza oneri per l'Amministrazione e, salvo diversa motivata decisione della medesima, entrano nel patrimonio comune della collettività.

5. INDICAZIONI TECNICHE

Il proponente, nella realizzazione degli interventi del patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate a3 R.d.A. di cui al punto n. 4.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il proponente si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una rendicontazione sullo svolgimento dell'attività di cui al punto n. 2.

A tal fine, il Comune provvede a fornire apposite Schede di Rendicontazione contenenti i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune di impegna ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dal proponente, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi e/o colloqui intermedi.

7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata ai *Cittadini per i beni comuni* (https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=55920) e mediante il proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI) ad accesso pubblico (<https://mapserver6.comune.verona.it/SiGi/M1/IGIS.aspx>), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del patto e dei risultati della collaborazione con il proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

8. RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 24, Regolamento, il proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e/o responsabilità. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata alle attività, di cui al punto n. 2, gestite e organizzate dal proponente, per la durata delle stesse.

Il proponente si impegna a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo alle persone che operano per la realizzazione dell'attività di cui al punto n. 2, da trasmettere all'indirizzo e-mail: sussidiarieta@comune.verona.it, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio degli

interventi o secondo un calendario complessivo, da trasmettersi in tempi congrui al R.d.A di cui al punto n. 4.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto al proponente deve essere compatibile con l'azione di cura e di valorizzazione cui al punto n. 2.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

9. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 24/04/2024

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Innovazione, Beni
Comuni, Politiche Giovanili e Pari Opportunità
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per l'Associazione
Medici per la Pace Odv
Fabrizio Abrescia